DISPOSIZIONI ORDINAMENTALI IN MATERIA DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 54

Differimento del termine per l'emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Al comma 3 dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: "Entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "Entro due anni".

Versione in vigore dal 4 febbraio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Estremi	Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Capo	X — Disposizioni in materia di tutela e sostegno della paternità e della maternità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-ordinamentali-in-materia-di-pubblica-amministrazione/art-54-differimento-del-termine-per-l-emanazione-di-disposizioni-correttive

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it